



Protocollo n. 06/20002019 Sezione: Presidenza/Segreteria

Catania, 06/04/2020

Presidente

Prof. Riccardo Zoja

Segretario

Dott. Lucio Di Mauro

Vicepresidenti

Prof. Natale Mario Di Luca

Prof. Massimo Montisci

Tesoriere

Prof.ssa Antonina Argo

Consiglieri

Prof. Carlo Campobasso

Dott.ssa Gloria Luigia

Castellani

Prof. Franco Introna

Dott. Pasquale Malavenda

Dott. Franco Marozzi

Dott. Enrico Pedoja

Prof. Adriano Tagliabracci

Ai SOCI SIMILA

A TUTTI I MEDICI LEGALI ITALIANI

Oggetto: orientamento etico-deontologico in ambito di responsabilità civile medica nel contesto di patologie Covid-19 correlate e sue conseguenze

La SIMILA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni)

preso atto che:

- lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili relativo alla pandemia di Covid-19 è stato dichiarato per sei mesi con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n° 26 dell'1 Febbraio 2020;
- la pandemia di Covid-19 ha provocato una inedita e straordinariamente severa situazione di stress di tutto il sistema sanitario nazionale;
- è crescente la preoccupazione degli operatori sanitari, già così duramente provati durante la gestione di questa drammatica emergenza, relativamente alle svariate notizie affioranti in questi giorni (social, media, video, quant'altro) di possibili future azioni giudiziarie relative a decessi o sopravvivenze con menomazioni;
- anche il Consiglio Nazionale Forense ha tenuto ad assicurare alla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri *“l'attenta e forte vigilanza di tutte le istituzioni forensi nell'individuare e sanzionare i comportamenti di quei pochi avvocati che intendono, speculare sul dolore e le difficoltà altrui, nel difficile momento che vive il nostro Paese”*;

considerato che:

- 1) il contesto professionale in discorso è particolarmente difficile a motivo sia delle scarse e contraddittorie conoscenze scientifiche (ancora in fase di validazione) di questa peculiare patologia che della insufficienza infrastrutturale e strumentale territoriale ed ospedaliera con dirottamento di sanitari a mansioni emergenziali assai diverse da quelle attinenti alla propria preparazione e specializzazione, nonché delle profonde ed repentine riorganizzazioni del lavoro dei Medici sia sul territorio che negli ospedali stessi, necessarie per far fronte alla grave emergenza;

- 2) è in corso un dibattito tra giuristi, eticisti, medici e medici-legali sulla efficacia delle attuali normative, sia in ambito penalistico sia civilistico indirizzate a “proteggere” e salvaguardare gli operatori da azioni incongrue o speculative senza che siano intaccati diritti fondamentali dei cittadini;
- 3) sono in discussione in sede legislativa proposte volte a contenere confini della responsabilità sanitaria per gli eventi verificatisi in epoca di emergenza Covid-19;
- 4) che S.I.M.L.A. è vivamente preoccupata della presentazione di misure legislative che tendano a tutelare la responsabilità dei gestori dell’attuale crisi pandemica e delle strutture sanitarie piuttosto che di quelle dei medici con particolare riferimento alla sicurezza per la salute degli stessi;
- 5) in ogni caso ed indipendentemente dalla promulgazione dei su ipotizzati provvedimenti legislativi, il Codice di Deontologia Medica, ovviamente valevole per tutti gli iscritti all’Ordine con particolare riferimento all’art. 62¹ (che vigila sull’attività medico-legale) regola all’unisono dettagliatamente i confini di una corretta azione peritale (sia d’Ufficio sia di parte);

ed inoltre che

- è preciso dovere di S.I.M.L.A., ai sensi del suo Statuto e quale Società Scientifica riconosciuta dallo Stato, promuovere e tutelare, in assoluta autonomia e indipendenza, la cultura medico-legale, a livello scientifico, legislativo, socio-sanitario e professionale nonché difenderne i principi etici e deontologici;

¹ Articolo 62 - rapporti con l’Ordine professionale

L’attività medico legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all’effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso. L’attività medico legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia. Il medico legale, in casi responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale. Il medico, nel rispetto dell’ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d’ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura, o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell’oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.

RICHIAMA ED INVITA


i propri iscritti e tutti i medici legali italiani

- al pieno ed intransigente rispetto dei principi deontologici che devono ispirare la buona pratica professionale in ossequio alle evidenze scientifiche disponibili e soprattutto contestualizzare all'oggettività della peculiare circostanza sociale e sanitaria in esame, non senza un conforto scientifico rigoroso e fondato;
- al rispetto assoluto, sottolineandone la costante centralità, delle norme contenute nell'art. 62 del Codice di Deontologia Medica e delle disposizioni previste dalla Legge 24/17² coinvolgendo nella loro attività valutativa con pari responsabilità etica e professionale, gli specialisti delle materie in trattazione nei singoli casi attorno al quale in concreto ruota il processo valutativo medico-legale;
- alla necessità di fornire, di conseguenza, pareri e supporto peritali (in particolare nel ruolo di consulenti tecnici d'Ufficio e di parte) che, pur senza perdere di vista il legittimo interesse del patrocinato, siano massimamente ispirati alla più prudente e cauta valutazione della condotta degli operatori sanitari impegnati in questo difficile momento e siano piuttosto rivolti, con indefettibile riferimento alle condizioni di oggettiva operatività, alla valutazione della complessiva gestione sanitaria del singolo caso.

Il Segretario
Lucio Di Mauro



Il Presidente
Prof. Riccardo Zoja



www.simlaweb.it
Istituto di Medicina Legale dell'Università "La Sapienza" - Viale Regina Elena n. 336 - 00161 Roma
pec: simla@pec.it

² Art. 15. *Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria.* Comma1: Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbia- no specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.